

DETERMINAZIONE n. 57 del 29 marzo 2016

Struttura proponente: AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA
REGOLAZIONE

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELLA PROPOSTA TARIFFARIA AI SENSI DEL METODO
TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO
REGOLATORIO 2016-2019 (MTI-2) PER I GESTORI:
ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.,
SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A., S.A.V.L. S.R.L., HERA
S.P.A. E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
FINALIZZATE ALLA RICOGNIZIONE DEI DATI
ECONOMICO-PATRIMONIALI-FINANZIARI DELLE
SOCIETA' DEGLI ASSET DEL CICLO IDRICO -
AFFIDAMENTO A REA S.R.L. - CIG: ZE0183A9A7

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 detta le norme relative alla regolazione del Servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la sopracitata legge regionale costituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- l'Agenzia è istituita a far data dal 1° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 legge Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse;
- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della LR. 23/2011 succitata rientra tra le competenze dell'Agenzia la definizione e approvazione dei costi totali del servizio nonché l'approvazione dei piani economici finanziari;

considerato che il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, in particolare quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per adeguare all'esito referendario la normativa vigente inerente alla determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato;

richiamate le deliberazioni dell'AEEGSI:

- 585/2012/R/idr, come modificata con deliberazioni 73/2013/R/idr, 88/2013/R/idr e 271/2013/R/idr, con cui l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 nonché le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) del Piano d'Ambito;
- 643/2013/R/idr con cui l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario transitorio (MTI) per la determinazione delle tariffe per le annualità 2014 e 2015.

richiamata in particolare la deliberazione dell'AEEGSI 664/2015/R/idr del 28/12/2015 con cui l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) recante il termine del 30 aprile 2016 per l'adempimento degli obblighi di competenza dell'Agenzia in termini di approvazione della proposta tariffaria 2016-2019 ed in particolare:

- predisposizione e definizione della modulistica per la raccolta dati, aggiornata agli ultimi dati di bilancio e alle nuove indicazioni e/o istruzioni metodologiche che saranno contenute nel MTI-2;
- attività di validazione, verifica della completezza di tutta la documentazione richiesta, verifica della correttezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite, integrazione e modifica dei dati trasmessi dai Gestori anche in applicazione dei criteri che saranno contenuti nel nuovo MTI-2;
- relazione di validazione dei dati aggiornati trasmessi dai Gestori;
- analisi dei dati per la definizione dei conguagli che riguardano il primo periodo regolatorio in applicazione della metodologia che sarà contenuta nel MTI-2;
- aggiornamento del PDI per il periodo 2016-2019 e predisposizione della rispettiva relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo allegato 1 della determinazione AEEG del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID;
- scelta dello schema regolatorio pertinente alla gestione in base ai criteri che saranno contenuti nel nuovo MTI-2;

- calcolo dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, redazione del PEF e della relazione di accompagnamento illustrativa della metodologia, delle valutazioni, dei criteri, delle ipotesi assunte per la determinazione delle componenti di costo e dei PEF, secondo lo schema tipo allegato 2 della determinazione AEEG del 7 marzo 2014 n.3/2014 DSID;
- compilazione con i dati di consuntivo raccolti dai gestori e trasmissione della modulistica prevista dalla Determinazione 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID;

considerato che l’Agenzia:

- non disponendo di un numero sufficiente di professionalità interne in grado di assicurare l’autonoma realizzazione delle attività suddette ha ritenuto necessario avvalersi di una figura professionale esterna che fornisca il supporto specialistico richiesto;
- a tal fine ha inteso procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art 15 del Regolamento per la disciplina dei contratti e degli acquisti in economia approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n. 32 del 28 aprile 2014, per lo svolgimento delle attività succitate mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

richiamate le note di protocollo AT/2016/0000597, AT/2016/0000598, AT/2016/0000599 con cui ATERSIR ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Marco Grana Castagnetti, Dirigente del Servizio Idrico, ed altresì invitato a presentare offerta economica, per lo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto, con un importo a base di gara di € 39.500,00 i tre seguenti operatori economici:

- REA S.r.l. con sede legale in Bologna, Via Milazzo n. 17;
- Ernst & Young S.r.l. con sede legale in Bologna, Via D’Azeglio n. 34;
- Nomisma S.p.A. con sede legale in Bologna, Strada Maggiore n. 44;

dato atto che, nei termini previsti dal bando ore 12 del giorno 15 febbraio 2016, è pervenuta unicamente l’offerta da parte della società REA S.r.l. acquisita al protocollo dell’Agenzia con n. PG.AT/2016/0001056;

richiamata la propria determinazione n. 25 del 17 febbraio 2016 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice: Ing. Valente Stefania, Ing. Di Francesca Elisa (Funzionari tecnici dell’Agenzia) e dr.ssa Rivola Roberta, (Funzionario economico – finanziario dell’Agenzia);

visti i verbali della commissione giudicatrice, depositati agli atti dell’Agenzia, dai quali risulta aggiudicatario provvisorio sulla base dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ed economiche, la società REA S.r.l. con un punteggio complessivo pari a punti 100/100 corrispondente ad una offerta economica pari ad € 36.735,00 al netto di IVA;

ritenuto di approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 5, e dell’art. 12, comma 1, del D.lgs. 163/2006, le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice e conseguentemente provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti del suddetto operatore economico primo in graduatoria, alle condizioni previste nei documenti di gara e nell’offerta, valutando l’offerta stessa congrua e conveniente per l’Agenzia;

verificato che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico servizio da acquisire non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni/servizi oggetto della presente determinazione;

visto l'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito con l. 22.11.2002 n. 266, in base al quale "le Imprese che risultano affidatarie di appalto pubblico sono tenute a documentare la regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento" e l'art. 16 bis comma 10 del d.l. 29/11/2008, n. 185 convertito con l. 28/01/2009, n. 2 il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge";

dato atto che l'Agenzia ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 ed in particolare risultano acquisiti:

- visura camerale da Registro imprese attestante l'iscrizione e l'insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- certificazione del casellario giudiziale di esclusione di sanzioni interdittive o qualsiasi altra causa comportante il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (prot. PG.AT/2016/0001505 del 03/03/2016) e di assenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale (prot. PG.AT/2016/0001504 del 03/03/2016);
- certificazione della direzione provinciale del lavoro attestante la regolarità nell'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (prot. PG.AT/2016/0001465 del 01/03/2016);

mentre resta in corso di attestazione la comunicazione di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'assenza di violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, sollecitata con prot. PG.AT/2016/0002046 del 24/03/2016;

dato atto che qualora in esito alle verifiche in corso, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, emergano una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del relativo contratto;

considerata la necessità ed urgenza di procedere tempestivamente alla esecuzione delle prestazioni al fine di non arrecare grave danno all'interesse pubblico perseguito dalla realizzazione delle stesse, sotto riserva di legge (in via d'urgenza ex art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006) e dichiarare pertanto il presente affidamento immediatamente efficace;

accertato che l'Agenzia ha provveduto, attraverso il sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – all'acquisizione del seguente CIG ZE0183A9A7 relativo alla procedura di "Predisposizione della proposta tariffaria SII ai sensi del MTI per il 2° periodo regolatorio 2016-2019 per i gestori Romagna Acqua, soc. Acque Potabili, SAVL, Hera Spa"

dato atto che l'acquisizione del CIG richiamato non determina da parte dell'ANAC l'emissione di una contribuzione in quanto inferiore alla soglia minima di € 40.000;

visto l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

dato atto che, come disposto dall'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto di assumere l'impegno di spesa per l'importo di aggiudicazione pari a € 36.735,00 oltre a IVA pari a € 8.081,70, per complessivi € 44.816,70;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità della fase di attivazione dell'Agenzia assunto con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012

visto che il Ministero dell'Interno, con decreto 28 ottobre 2015, ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 e che Atersir, non avendo ancora provveduto a deliberare il Bilancio di previsione 2016, svolge la gestione finanziaria nel rispetto dei principi riguardanti l'esercizio provvisorio ai sensi del TUEL 267/2000, art. 163;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la prestazione di servizio in oggetto alla Società REA S.r.l. con sede legale in Bologna, Via Milazzo n. 17 Partita Iva 03268091208 per il corrispettivo di € 36.735,00 oltre ad IVA per € 8.081,70 per un importo complessivo di € 44.816,70 secondo i contenuti e con le modalità di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente atto quale parte integrante;
2. di impegnare la somma pari a complessivi € 36.735,00 più IVA per € 8.081,70 pari ad un totale di € 44.816,70 al codice di bilancio 09 04 1, macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103077/00 "*Prestazioni di servizio a supporto del servizio idrico*" del bilancio di previsione 2016 che reca la necessaria disponibilità;
3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal responsabile;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna



Bologna, 29 marzo 2016

Spett.le REA S.R.L.
Via Milazzo, 17
40121 Bologna
readvisor@pec.it

Oggetto: Contratto di prestazione di servizi

Il sottoscritto Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, competente alla stipula del presente contratto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378), manifesta l'intenzione di avvalersi della collaborazione della Vostra Società (nel corpo del contratto definito come "aggiudicatario") secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia nelle attività di raccolta dei dati economici di consuntivo 2014 e consuntivo 2015 (o preconsuntivo 2015), nella determinazione dei conguagli tariffari relativi alle annualità 2014 e 2015, per la predisposizione delle proposte tariffarie in applicazione del MTI-2 per il periodo di regolazione 2016-2019 e aggiornamento dei Piani Economici Finanziari (PEF) dei gestori del servizio idrico integrato per i bacini tariffari di Hera Bologna, Hera Forlì Cesena, Hera Modena, Hera Ravenna, Hera Rimini, Hera Ferrara, Romagna Acque – Società Delle Fonti S.P.A., Società Acque Potabili S.P.A., Comune di Cortemaggiore (Pc), S.A.V.L. S.R.L. e per lo svolgimento di attività finalizzate alla ricognizione dei dati economico-patrimoniali-finanziari delle società patrimoniali degli assets del ciclo idrico.

Di seguito si riporta in modo indicativo l'articolazione delle attività previste, suddivise per fase di lavoro:

FASE 1: PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA 2016-2019

- 1.1. predisposizione e definizione della modulistica per la raccolta dei dati e delle informazioni di Bilancio Consuntivo 2014 e Consuntivo 2015, di competenza dei gestori del SII e dei grossisti fornitori di acqua all'ingrosso necessarie ai fini della predisposizione tariffaria nonché previste:
 - dal metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (di seguito MTI-2) approvato con Deliberazione AEEGSI n.664/2015 e da tutti i provvedimenti (Deliberazioni, Determinazioni, Circolari, etc) che saranno emanati da AEEGSI in applicazione del MTI-2;
 - dalla Determinazione AEEG del 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID, nelle parti ancora vigenti a seguito dell'emanazione del MTI-2;
 - dalla Determinazione AEEG del 7 Marzo 2014 n.3/2014-DISD nelle parti ancora vigenti a seguito dell'emanazione del MTI-2;
 - dalla Deliberazione AEEG del 24 dicembre 2014 n.662/2014/R/IDR;
 - richieste ai gestori del SII da ATERSIR ad integrazione e supporto dei dati previsti dai suddetti provvedimenti;
- 1.2. attività di validazione dei dati raccolti di cui al punto 1.1: verifica della completezza di tutta la documentazione richiesta, verifica della correttezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite, integrazione e modifica dei dati trasmessi dai Gestori anche in applicazione dei criteri contenuti nel MTI-2.
- 1.3. raccolta e validazione dei dati tecnici ed economici di Bilancio consuntivo 2014 e 2015 delle Società Patrimoniali di CONAMI S.p.A., RAVENNA HOLDING S.p.A., TEAM S.r.l., AMIR

- S.p.A, ROMAGNA ACQUE S.p.A. relativi ai cespiti ed alle immobilizzazioni in corso realizzate dal gestore con il finanziamento di tali società;
- 1.4. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per la validazione dei dati di consuntivo 2014 e di consuntivo 2015 trasmessi dai gestori del SII e dalle Società Patrimoniali;
 - 1.5. determinazione dei conguagli tariffari dei gestori del SII relativi all'annualità 2014 ed all'annualità 2015: i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel;
 - 1.6. aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali per il finanziamento di opere del SII: i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel;
 - 1.7. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa della metodologia e dei criteri adottati per la determinazione dei conguagli tariffari dei gestori del SII e per l'aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle Società Patrimoniali;
 - 1.8. adeguamento del software di calcolo per il calcolo dei moltiplicatori tariffari per il periodo regolatorio 2016-2019, per la verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione fino a fine concessione e per la predisposizione degli schemi di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario alle disposizioni della nuova metodologia tariffaria contenuta nel MTI-2;
 - 1.9. scelta dello schema regolatorio pertinente alla gestione in base ai criteri contenuti nel MTI-2;
 - 1.10. determinazione dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, aggiornamento del PEF e predisposizione della proposta tariffaria per il periodo 2016-2019 in applicazione del MTI-2 e tenuto conto dei seguenti elementi:
 - 1.11. predisposizione degli elaborati e stesura della relazione di accompagnamento illustrativa:
 - dei criteri adottati per calcolo dei moltiplicatori tariffari per il periodo regolatorio 2016-2019;
 - per la verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione fino a fine concessione e per la predisposizione degli schemi di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario; coerentemente con le disposizioni e i contenuti minimi informativi previsti dal MTI2, dalle Deliberazioni AEEG n. 585/2012/R/IDR e n.643/2013/R/IDR, dalla Determinazione AEEG 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID, dalla Determinazione AEEG del 7 Marzo 2014 n.3/2014-DISD, (se e nelle parti ancora vigenti a seguito dell'emanazione del MTI2), dalle ulteriori disposizioni di ATERSIR e da tutti i futuri provvedimenti di AEEGSI (Deliberazioni, Determine, Circolari, etc) in riferimento alla predisposizione delle proposte tariffarie per il periodo 2016-2019;
 - 1.12. compilazione della modulistica prevista dalla Determinazione AEEG 28 Febbraio 2014 n.2/2014-DSID aggiornata con i dati di consuntivo 2014 e con i dati di consuntivo 2015 o eventuale nuova modulistica prevista da AEEGSI in applicazione di MTI-2;
 - 1.13. supporto nella predisposizione delle comunicazioni da inviare ai proprietari delle infrastrutture del Servizio Idrico (Enti Locali e Società Patrimoniali degli assets del ciclo idrico) per l'aggiornamento dei canoni 2016 e 2017.

Al termine della redazione dei documenti di cui alla Fase 1.1, l'aggiudicatario dovrà produrre una relazione generale di sintesi con allegati, in forma tabellare, i principali risultati utilizzando i criteri preventivamente convenuti con ATERSIR.

FASE 2: RICOGNIZIONE DEI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI-FINANZIARI DELLE SOCIETÀ PATRIMONIALI DEGLI ASSETS DEL CICLO IDRICO

2.1 ricognizione dei dati economico-patrimoniali-finanziari delle Società Patrimoniali degli assets del ciclo idrico presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna finalizzati alla verifica della compatibilità/coerenza dei corrispettivi annui finora riconosciuti a tali Società con le disposizioni normative vigenti in materia di canoni di concessione/corrispettivi agli enti

proprietari e, ove necessario, ad una ridefinizione dei medesimi secondo le tempistiche dettate dalle norme;

- 2.2 ricognizione di tutti gli Accordi Quadro e dei rispettivi Accordi Attuativi tra le ex Autorità d'Ambito/Atersir, i gestori del SII e le Società Patrimoniali, per il finanziamento di interventi del SII sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- 2.3 predisposizione di una relazione generale illustrativa dei risultati della ricognizione di cui al punto 2.1 e punto 2.2 e predisposizione di allegati in forma tabellare contenenti lo stato di realizzazione/attuazione degli interventi contenuti nei predetti Accordi Quadro.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopraelencati nei termini indicati dal presente contratto.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è l'Ing. Stefania Valente cui l'aggiudicatario dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 – Valore del servizio e corrispettivi

Per lo svolgimento del suddetto incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 36.735,00 al netto di IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi allo svolgimento dell'incarico. I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del servizio; il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'Offerta economica del Professionista.

Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 3 – Termini di esecuzione

La prestazione di servizi avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e la durata è stimata in **dodici mesi** complessivi.

La prestazione di servizi dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:

- a) FASE 1: si stima che le attività riconducibili a tale fase debbano essere terminate entro 7 mesi dall'avvio dell'esecuzione e comunque in funzione delle tempistiche stabilite da AEEGSI ai fini della predisposizione e approvazione da parte di EGA della predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019;
- b) FASE 2: le attività riconducibili a tale fase devono essere terminate entro 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione.
ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le

forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'aggiudicatario abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione (o il certificato di conformità, ai sensi dell'art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010).

Art. 4 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo aggiudicatario ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante su copia cartacea oltre che su supporto magnetico in formato editabile.

L'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla disponibilità per tutte le riunioni di coordinamento che fossero ritenute necessarie dall'ente appaltante, la presenza di suo personale presso gli uffici dell'Agenzia per 180 ore da assicurare entro la conclusione dei termini contrattuali.

Art. 5 - Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente contratto e nei suoi allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da ATERSIR.

L'aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'aggiudicatario per l'esecuzione del contratto nei limiti espressi nel medesimo articolo, è fatto obbligo all'aggiudicatario stesso di comunicare, ad ATERSIR il nome del sub-contraente, per l'espressione del parere vincolante dell'Agenzia stessa, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati..

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenerne l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ATERSIR direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ATERSIR pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

L'aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Il CIG del presente appalto è **ZE0183A9A7**.

Art. 8- DUVRI

Oggetto prevalente della prestazione di servizi è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR e per tutta questa parte, visto l'art 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

Per il presente appalto non sono pertanto individuati costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'aggiudicatario costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l'aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo del servizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'ATERSIR contraente; l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ATERSIR potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto.

ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione:

- dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente **CUU: UFAEH8**;
- dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8.

Le fatture dovranno inoltre:

- riportare il CIG ZE0183A9A7;
- essere intestate e recapitate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Viale Aldo Moro n. 64, 40127 Bologna, Partita Iva e Codice Fiscale 91342750378;
- specificare le coordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

La liquidazione delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul c/c indicato dallo stesso aggiudicatario entro 30 gg dalla data di ricezione secondo le seguenti scadenze:

- la prima quota, pari al 50% dell'importo a base di gara, verrà erogata a conclusione delle attività di cui alla fase 1;
- la seconda quota, a saldo dell'importo contrattuale a conclusione delle attività di cui alla fase 2;

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l'aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicatario nei confronti dell'ATERSIR a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ATERSIR di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 12 - Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara di non aver svolto negli ultimi 12 mesi alcun tipo di incarico e/o servizio nei confronti delle imprese che hanno gestito il servizio idrico integrato nel territorio di Piacenza e di impegnarsi a non svolgere alcuna attività di consulenza per le società/operatori economici che parteciperanno alla procedura di ricerca del nuovo gestore. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 14 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Art. 15 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL. n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ii) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o Direzione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dal precedente art. 11.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 19 - Responsabile del servizio

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 20 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 14 - "Risoluzione".

Art. 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).


Allegato alla determinazione n. 57 del 29 marzo 2016

Oggetto: Prestazione di servizi per la predisposizione della proposta tariffaria ai sensi del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) per i gestori: Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, Società Acque potabili SpA, S.A.V.L. s.r.l., HERA S.p.A. e per lo svolgimento di attività finalizzate alla ricognizione dei dati economico-patrimoniali-finanziari delle società degli asset del ciclo idrico - Affidamento a REA s.r.l. - CIG: ZE0183A9A7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il responsabile dell' Area
Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Dr.ssa Alessandra Neri



Data di esecutività

Bologna, 29 marzo 2016

A.T.E.R.S.I.R.

DIREZIONE SERVIZI DI RAGIONERIA

Impegno di spesa anno 2016 nr. 205/1 del 29/03/2016

assunto nel 2016 per Euro 44.816,70

CIG: ZE0183A9A7 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA TARIFFARIA AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2016-2019 (MTI-2).
DITTA REA S.R.L.

	Previsione		Stanziamiento attuale	Impegni assunti	Disponibilità residua
Codice bilancio: 09 04 1	2016	2016	2.252.232,66	1.328.149,02	924.083,64
Capitolo / Articolo: 103077 00	2016	2016	215.000,00	264.450,86	-49.450,86

Macroaggregato: 1 03 Acquisto di beni e servizi
 Voce economica: 1 03 00 .
 Codice gestionale: 1306 Altri contratti di servizio
 Capitolo: 103077 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII

 Articolo: 00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII

 C.d.R.: . .
 C.d.G.: . .
 Progetto: 2.01 REGOLAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
 Conto: Altri servizi

SUB - Conto finanz.: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Atto autorizzativo

determinazione dirigenziale numero 2016/59 del 29/03/2016

Emittente: .

Proponente: .

Riferimenti mov.economico-patrimoniale

Conto.: C2.1.2.01.99.999

Variazioni:	0,00	Assestato:	44.816,70
Ordinato:	0,00	Buoni emessi:	0,00
Liquidato:	0,00	Disponibilità:	44.816,70
Pagato:	0,00	Disponibilità:	0,00
		Residuo:	44.816,70

Tipo e/s: 00000

Stat.3: 0000

Stat.4: 0000

Stato: D

Competenza:

Fornitore:

Acc.correlato:

Investimento:

Finanziamento:

Non specificato

Non specificato

Definitivo

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Visto, si certifica la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa - Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Stampato il 29/03/2016

F.TO LA DIRIGENTE DR.SSA ALESSANDRA NERI

